

## INTERFERENZE DI FUSIONI E SCISSIONI SUL CONSOLIDATO FISCALE (RISOLUZIONI DELL' ENTRATE NN. 17, 36, 44, 48 E 65 DEL 2007)

**Sommario: 1. PREMESSA; 2. LE PERDITE FISCALI “RESIDUE” (NON COMPENSATE) NELLE FUSIONI/SCISSIONI “INTERRUTTIVE” (O MENO) DELLA FISCAL UNIT E LE RETTIFICHE DA CONSOLIDAMENTO. 3. LA SOVRAPPOSIZIONE FRA OPERAZIONI STRAORDINARIE E CONSOLIDATO (V. RESISTENZE ANTIELUSIVE ANALITICHE - ART. 172, COMMA 7 TU - NELLA DEDUZIONE ULTRATTIVA DELLE PERDITE).**

### 1. PREMESSA

La tassazione consolidata<sup>1</sup> nasce quale rimedio endosocietario alla sopravvenuta irrilevanza delle perdite in ambito di gruppo (V. preferenza del nostro legislatore per l'*exemption*<sup>2</sup>). L'adesione al regime opzionale *de qua*, necessariamente non “unanime” (non è richiesta l'identità fra la capogruppo e la consolidante V. *infra*), può anche coinvolgere anelli intermedi della configurazione verticale del gruppo. Così, i perimetri<sup>3</sup> (nell'ambito dello stesso gruppo sono ammessi plurimi consolidati, con consolidanti di primo o secondo livello), limitati dalla cd. demoltiplicazione per i “controlli indiretti” (esclusa invece nella minore trasparenza fiscale<sup>4</sup>) ed individuati dalla dirimente e presupposta definizione di partecipazione “rilevante”, possono avere confini mobili, con l'effetto, non deteriore per il gruppo, che l'esercizio iniziale dell'opzione non “cristallizza” la configurazione unitaria (*fiscal unit*) dell'articolazione plurisoggettiva dell'impresa (non sono vietate adesioni cronologicamente disallineate), pertanto estensibile a “vecchie” e “nuove” consociate (le prime

---

<sup>1</sup> V. FANTOZZI, *La nuova disciplina IRES: i rapporti di gruppo*, in Riv. dir. trib., 4/04, I, 489 ss.; SIMONI, *Il riconoscimento fiscale dei gruppi d'impresa. analisi e confronto dei due modelli previsti dalla riforma Tremonti*, in Boll. Trib., 15/02, 1131 ss.; D'ABRUZZO, *Principi di tassazione di gruppo e disciplina del consolidato nazionale nella delega per la riforma fiscale*, in Boll. Trib., 13/03, 972; STEVANATO, *Il consolidato fiscale nazionale: premesse e presupposti*, in AA.VV., *La tassazione delle società nella riforma fiscale*, Milano, 2003, 18; ZIZZO, *Osservazioni in tema di consolidato nazionale*, in Riv. dir. trib., 5/04, I, 625 ss.; ROSSI-SCARIONI, *Il consolidato nazionale*, in Boll. Trib., 4/04, 331 ss.

<sup>2</sup> V. MANERA, *Verso una fiscalità comune in ambito UE anche per le imposte sui redditi (con particolare riguardo alle partecipazioni societarie e alla recente disciplina dell'IRES)*, in Dir. e prat. trib., 4/05, I, 833 ss.

<sup>3</sup> V. GARBARINO, *Rapporti tra “perimetri” di consolidamento fiscale*, in Corr. trib., 19/06, 1493.

<sup>4</sup> V. LOVECCHIO, *Il decreto ministeriale sulla trasparenza fiscale nelle società di capitali*, in Boll. Trib., 10/04, 725 ss.; DEZZANI, *Circolare n. 49/E del 22 novembre 2004: trasparenza fiscale. Attribuzione di utili o perdite*, in Fisco, 1/05, 19.

originariamente escluse, salvo l'esclusione non dipenda da preclusioni generali o dalla sovrapposizione di perimetri, V. l'impossibilità della partecipata "trasparente" di optare per la tassazione consolidata). Vi saranno scadenze distinte in relazione ai diversi esercizi in cui le stesse hanno manifestato l'opzione, in quanto non viene meno l'univocità del gruppo, il quale prosegue, senza perdere la propria identità rispetto ad ultronee adesioni, non è precluso l'utilizzo delle perdite fiscali "residue" del gruppo ossia per compensare gli imponibili delle società subentrate nell'area di consolidamento. Il consolidato, costituisce lo strumento della tassazione unitaria di una pluralità di soggetti giuridicamente distinti, le società residenti, la cui *ratio* è da ravvisare nell'esigenza di non penalizzare l'articolazione plurisoggettiva dell'impresa, rispetto a quella monosoggettiva<sup>5</sup>. Il riferimento è alla ben nota multilateralità dei benefici della *fiscal unit* (quest'ultimi solo "sospesi" nella vigenza dell'opzione<sup>6</sup>, V. le rettifiche da de-consolidamento<sup>7</sup>). Invero, la studiata pluridirezionalità dei benefici da consolidato si traduce nella negazione dei pregiudizi latenti *retro* emarginati che "resistono" a *latere* dello stesso in assenza dell'adesione ad es. derivanti dal riporto ultrannuale delle perdite fiscali irrimediabilmente "perdute" in ambito di gruppo, poichè verosimilmente non riassorbite dalle società cui le medesime ineriscono (tali posizioni soggettive saranno a regime vulnerate dall'invasività della novellata disciplina sulle società di comodo per le strutture societarie patrimonialmente "dedicate"), in un contesto - *ante* IRES - che dà autonomia ai risultati<sup>8</sup> delle consociate. Il trasferimento infragruppo è uno strumento di perequazione degli imponibili molto diffuso (con un loro travaso consentito, V. *infra*) che limita gli effetti deteriori derivanti dalla mancata adozione del consolidato fiscale (e quelli relativi al divieto posto dall'art. 118, comma 2 TU all'utilizzo delle perdite fiscali anteriori a tale regime opzionale) e le

---

<sup>5</sup> Sulle responsabilità tributarie e sulle attività istruttorie (endoprocedimentali) nel consolidato fiscale V. TINELLI, *Consolidato al bivio verifica*, in "Il Sole 24-Ore", 30 giugno 2004 e dello stesso Autore, *Troppi pesi per la controllante*, in "Il Sole 24-Ore", 27 luglio 2004.

<sup>6</sup> V. CIANI, *La disciplina civilistica dei gruppi ed interrelazione con l'IRES*, in Boll. Trib., 17/06, 1804 ss.; PORPORA-STEVENATO-LUPI, *Vantaggi fiscali e flussi compensativi nel consolidato nazionale*, in Dialoghi di dir. trib., 5/04, 725.

<sup>7</sup> V. GARBARINO, *Recapture del pro-rata nella interruzione del consolidato fiscale*, in Corr. trib., 32/06, 2517 ss.; IZZO-MIELE, *Considerazioni sull'interruzione del consolidato nazionale*, in Corr. trib., 16/04, 1219 ss.

<sup>8</sup> V. TINELLI, *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, Milano, 1991.

discontinuità di una tassazione virtuale (V. il disvalore di un prelievo fiscale nell'ipotesi di "contestualizzazione" di utili e perdite fiscali di società - controllante e controllata - facenti parte di un gruppo "civile"), nonostante la sostanziale identità economica dei soggetti considerati. Difatti, attraverso cessioni e prestazioni di servizi (fra soggetti "dipendenti" non aderenti al regime in esame), con corrispettivi congrui, pertanto allineati ai valori di mercato (non esiste un *transfer pricing* interno, ancorché riesumato con alterne vicende dall'Agenzia delle Entrate) si realizza un favorevole effetto di *refreshing* delle perdite "limitatamente" riportabili del cedente (la plusvalenza neutralizzata dalla perdita maturata da tale soggetto nel quinto periodo di imposta antecedente), con un riversamento nel gruppo "civile" di nuovi valori fiscali vulnerati dalle posizioni soggettive quesite altrimenti irrimediabilmente perdute, realizzandosi *de facto* una lecita compensazione intersoggettiva degli imponibili positivi e negativi. La prefata "canalizzazione" di imponibili negativi avvenuta a *latere* del consolidato, quindi fra soggetti esclusi (pur potendovi in alternativa optare), non dà luogo ad un comportamento elusivo<sup>9</sup> censurabile con la nuova fattispecie antielusiva di cui alla lett. f)-*bis* dell'art. 37/bis del DPR 600/73<sup>10</sup> (studiata per neutralizzare ogni possibilità di aggiramento del divieto posto dall'art. 118, comma 2 TU - *refreshing* ante-consolidato), poiché tale norma "correttiva" si applica solo alle operazioni poste in essere fra soggetti in regime di tassazione consolidata (V. circolare 20 dicembre 2004, n. 53/E) e non alle società "non indipendenti" che pertanto potrebbe teoricamente aderirvi perché facenti parte del medesimo gruppo societario<sup>11</sup>. Né potrebbe invocarsi, al fine di obliterare l'emarginato travaso di imponibili (trasferimenti infragruppo) all'interno del gruppo "civile", la riviviscenza dell'abrogata irrilevanza delle plusvalenze iscritte, assimilando la cessione *de qua* ad una rivalutazione "artefatta" del bene scambiato. Sui pregiudizi derivanti dalla mancata adesione all'alternativa fiscalità di gruppo, va rilevata la limitazione nella riallocazione "economicamente opportuna" delle risorse-beni

---

<sup>9</sup> Sull'elusione d'imposta si veda fra gli altri TINELLI, *Istituzioni di diritto tributario*, Padova, 2003, 106 ss.

<sup>10</sup> V. BEGHIN, *Il consolidato nazionale tra vecchie e nuove disposizioni antielusive*, in Corr. trib., 2/06, 91 ss.

<sup>11</sup> Sull'insindacabilità del fenomeno di *refreshing* delle perdite del cedente, non aderente alla tassazione consolidata, si veda MICHELUTTI, *Perdite intragruppo e consolidato fiscale: qual è la norma di sistema?*, in Corr. Trib., 12/07, 985 ss.; COMMITTERI-SCIFONI, *La disciplina delle perdite nella tassazione di gruppo*, in Corr. trib., 8/05, 597.

(nell'assenza a *latere* del prefato consolidato di norme che realizzino un differimento del prelievo fiscale al realizzo delle plusvalenze con "terze" economie, estranee al "gruppo" piuttosto che l'elisione - ancorché virtuale- del relativo presupposto).

## **2.LE PERDITE FISCALI "RESIDUE" (NON COMPENSATE) NELLE FUSIONI/SCISSIONI "INTERRUTTIVE" (O MENO) DELLA FISCAL UNIT E LE RETTIFICHE DA CONSOLIDAMENTO**

Il legislatore, nell'ambito delle norme di attuazione del consolidato, ha previsto che nell'interrelazione fra consolidato e fusioni e scissioni che coinvolgano società aderenti o estranee al gruppo<sup>12</sup>, continuino ad applicarsi le norme antielusive analitiche dell'art. 172 e 173 TU, pertanto non si verificano incompatibilità, preclusioni o deroghe (V. *infra*). Dovrà pregiudizialmente verificarsi se l'operazione *de qua* ha effetti interruttivi della tassazione consolidata o resiste il vincolo di permanenza nel consolidato (il delicato tema della fiscalità sopravvenuta da decadenza del consolidato -V. *tax attributes* sulla ripartizione convenzionale delle posizioni soggettive maturate nella vigenza dell'opzione - e sulle necessarie integrazioni finanziarie della consolidante previo versamento "compensativo" delle società cui ineriscono le deduzioni *retro* illustrate, verrà riesumato più avanti nell'analisi della circolare in epigrafe), poiché in tal evenienza si renderanno applicabili le "correzioni" antielusive da deconsolidamento (*de-consolidation recapture*) ovvero il riassorbimento dei benefici medio tempore goduti dal gruppo (quest'ultimi sono appunti temporanei connessi al differimento del prelievo fiscale). Abbiamo visto che tali rettifiche di consolidamento<sup>13</sup> (la loro "paternità" più avanti ripresa), ispirate ad una logica unitaria dell'impresa plurisoggettiva quale realtà nuova e diversa dai soggetti giuridici che la animano, non alterano le coerenze e le simmetrie fiscali del sistema (sono vietate le discontinuità fiscali), per cui le medesime neutralizzano la variabile fiscale in operazioni anche statiche (V. pro-rata partecipativo) riferite a

---

<sup>12</sup> V. LUPI, *La nuova disciplina IRES: le operazioni straordinarie ed i riflessi nell'elusione*, in Riv. dir. trib., 5/04, I, 609 ss.; BEGHIN, *Operazioni straordinarie e anticipata interruzione della tassazione di Gruppo*, in Corr. trib., 43/04, 3359 ss.; BARTOLI-IZZO, *Le operazioni straordinarie nel regime di trasparenza e e nella tassazione consolidata*, in Corr. trib., 32/05, 2507 ss.

<sup>13</sup> V. D'ABRUZZO, *Obblighi di dichiarazione e rettifiche di consolidamento nella disciplina del consolidato nazionale*, in Boll. Trib., 19/04, 1365 ss.

società che fanno parte del gruppo che nonostante la loro alterità, dotati ciascuno di autonoma soggettività, considerati, tuttavia, segmenti di una realtà unificante, per cui nessuno rivaluta o monetizza senza scontare il relativo prelievo, cosicché quest'ultimo è solo rinviato alla decadenza del regime opzionale. Le uniche deroghe al principio di continuità dei valori fiscali e alla prefata "equazione", rivalutazione operata da un soggetto veicolata dalla tassazione altrove effettuata (cedente/conferente), con acquisizione indolore (senza scontare il relativo prelievo) di nuovi e diversi valori fiscali sui cespiti compravenduti, sono state abilitate di recente nell'ambito della Finanziaria 2007. Con tale intervento, il nostro legislatore ha previsto la "liberazione" (*rectius*: riallineamento) dei minori valori fiscali rispetto a quelli in "esubero" di libro iscritti dalla conferitaria; l'operazione, finalizzata al rafforzamento produttivo delle imprese tradizionalmente sottodimensionate, *de facto* vulnera le cit. simmetrie fiscali (salti d'imposta, vuoti reddituali) realizzando un travaso anche fiscale (viene meno l'ultroneo doppio binario da conferimento neutrale ex art. 176 TU) dei nuovi valori "recepiti" dalla conferitaria, senza che tale emersione abbia un costo fiscale (invece il "riallineamento" da Finanziaria 2006 - V. art. 1, comma 469, della legge 23 dicembre 2006, n. 266 - era oneroso, poiché era previsto un prelievo sostitutivo cui si accompagnava un contestuale asservimento patrimoniale dello stesso, il quale rendeva *de facto* "teorico" il vantaggio fiscale). Vedremo che l'interferenza delle operazioni straordinarie (fusioni e scissioni interruttrive o meno) su società in regime di consolidato ha effetti multilaterali. Nella presente analisi verranno riesumati quelli relativi alle perdite fiscali "non compensate", con le seguenti variabili: la loro eventuale retrocessione "convenzionale" (eventuali accordi dispositivi in deroga all'attrazione esclusiva di quelle "residue" in capo alla consolidante V. art. 124, comma 4 TU), la natura dell'interferenza *de qua* (fusioni e scissioni) se interruttriva o meno cui veicola la stratificazione delle perdite maturate<sup>14</sup>, distinte fra pregresse o postume al consolidato (vedremo che quest'ultime nell'ipotesi di "non decadenza" della *fiscal unit* sono estranee alla disciplina cit. - art.

---

<sup>14</sup> V. ZIZZO, *Trattamento perdite ancora da chiarire*, in "Il Sole 24-Ore" del 23 dicembre 2004; ANDRIOLA-LUPI-STEVENATO, *Perdite maturate nel gruppo e limiti al riporto in sede di fusione*, in *Dialoghi*, 2005, 389 ss.

172, comma 7 TU – sui meccanismi difensivi che vulnerano l'avversata compensazione intersoggettiva, poiché le posizioni soggettive quesite in quanto asservite alla tassazione di gruppo - utilizzo unidirezionale - generate al suo interno, sono indisponibili, “vincolate” fino alla sua permanenza, versando in uno stato di “quiescenza”). Ancora il riparto proporzionale (V. scissioni) delle posizioni soggettive in esame (perdite fiscali) e/o “riduzione” delle medesime per ingresso delle “correzioni” antielusive analitiche di cui all'art. 172, co. 7 TU giusta l'autonomia e la sopravvivenza di tali limiti anche in costanza della tassazione consolidata (V. art. 12, comma 1, lett. a) del DM 9 giugno 2004 sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 172 in vigenza di consolidato). La restituzione “figurativa” delle perdite post/consolidato (su tale effetto “riallocativo” delle perdite autorevole dottrina<sup>15</sup> ritiene che le medesime sono trasferite in senso tecnico e non giuridico per cui dovrebbe essere consentita la loro reimputazione soggettiva) alla società incorporata/ante aderente alla tassazione consolidata nella fusione “non interruttiva”, ai fini dell'ingresso dei ben noti asservimenti patrimoniali (V. artt. 172, comma 7 e 173 comma 10 TU). Lo studio degli effetti collaterali (limitati al tema delle perdite fiscali) nelle prefate operazioni straordinarie<sup>16</sup>, monitorati in recenti interventi di Prassi (di cui *infra*), involgerà anche l'analisi delle rettifiche di consolidamento (art. 122 TU) ovvero le perdite alimentate dalle medesime, le quali in quanto “autogenerate” dal gruppo (pertanto, sottratte al riparto proporzionale di cui all'art.173, comma 10 TU – scissione parziale “non interruttiva” - V. risoluzione n. 48/E del 13 marzo 2007) e trovando origine nelle variazioni in diminuzione operate dalla consolidante, restano nella sua esclusiva disponibilità (V. art. 124, comma 4 TU), appunto perché qualitativamente e quantitativamente diverse da quelle conferite nella vigenza della *fiscal unit* (cronologicamente disallineate rispetto agli imponibili individuali delle consociate, difatti la loro emersione è postuma rispetto alla determinazione di tali redditi - avviene in autonomia nel quadro GN del modello unico SC). Pertanto, sulla natura limitata o illimitata delle rettifiche *de qua (rectius: perdite)*, se la

---

<sup>15</sup> V. ZIZZO, *Fusione di società e tassazione di gruppo*, in Corr. trib. 12/04, 1794.

<sup>16</sup> V. MAZZUOCCOLO, *Il riporto delle perdite nell'ambito del consolidato nazionale in ipotesi di operazioni straordinarie*, in Boll. Trib., 22/05, 1685 ss.

prospettiva è il gruppo al cui interno maturano, le medesime dovrebbero avere natura illimitata. Invero, l'agenzia delle Entrate (V. risoluzione n. 36/E del 2007) ha affermato il rilevante principio che tali perdite e le rettifiche di consolidamento da cui le stesse originano, sono cronologicamente disallineate (il fenomeno *retro* illustrato) ossia emergono in capo alla consolidante solo per ragioni di opportunità esecutiva in base a una norma "a carattere procedurale" (art. 122, comma 1 TU) ma *de facto* tali rettifiche di consolidamento appartengono alle consolidate. Tali conclusioni, risultano *aliunde* rafforzate dalla previsione di una responsabilità "propria", esclusiva della consolidata (art. 127 TU), derivante dalla viziata comunicazione dei dati relativi alle rettifiche *de qua*. Nell'ipotesi in cui l'imponibile individuale, già "azzerato" da eventuali perdite pregresse, si riduce per effetto delle rettifiche in esame, tali perdite ovvero il loro utilizzo dovrebbe simmetricamente "rideterminarsi", appunto precluso fino alla misura di tale minore imponibile, con l'effetto deteriore per il "gruppo" che tali perdite, non saranno apprese dallo stesso. La prefata soluzione equitativa di sistema sulla titolarità delle posizioni soggettive in parola, (i minori oneri fiscali su quelle rettifiche competono alle partecipanti che hanno apportato i valori da cui le medesime provengono - es. quota imponibile dei dividendi - così a tali società vanno effettuati i versamenti "compensativi" nell'ipotesi di emersione di perdite, V. *infra*), risolve *ab origine* anche la natura limitata o illimitata delle eventuali perdite da rettifiche di consolidamento<sup>17</sup>. Pertanto, tali perdite conserveranno natura illimitata fino a concorrenza delle perdite di tale qualità "conferite" al consolidato, a prescindere dalla diretta ascrivibilità delle rettifiche operate. Se in un anno si verifica l'esubero delle perdite globali da rettifiche di consolidamento rispetto alla somma delle perdite fiscali della prefata qualità illimitata apportate al gruppo, sarà necessario operare una "disaggregazione" soggettiva delle medesime (imputazione delle rettifiche di consolidamento, con adesione rassicurante di Assonime V. circolare n. 16 del 19 marzo 2007), anche per la parte di tale perdita coperta da quelle "illimitate" (invero, il monitoraggio dichiarativo delle perdite delle consociate avviene al lordo delle rettifiche di

---

<sup>17</sup> V. IZZO-MIELE, *Rettifiche proprie delle "satelliti"*, in "Il Sole 24- Ore" del 2 aprile 2007; BUONO, *Le rettifiche di consolidamento per le società di comodo*, in Corr. trib., 17/07, 1415 ss..

consolidamento - V. quadro CS del modello CNM - pertanto l'individuazione dell'entità cui imputare le medesime veicolerà extracontabilmente).

**3.LA SOVRAPPOSIZIONE FRA OPERAZIONI STRAORDINARIE E CONSOLIDATO (V. RESISTENZE ANTIELUSIVE ANALITICHE - ART. 172, COMMA 7 TU - NELLA DEDUZIONE ULTRATTIVA DELLE PERDITE).**

L'interrelazione ed il non facile coordinamento fra la disciplina delle operazioni straordinarie (nella specie scissione parziale) e la normativa sul consolidato fiscale limitatamente al tema delle perdite fiscali, è stato oggetto di una risoluzione dell'Agenzia delle entrate (n. 48/E del 13 marzo 2007). Nella fattispecie sollecitata nell'ambito della procedura endoprocedimentale di cui all'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, la società (consolidante/scissa) che ha in dote perdite fiscali a formazione progressiva ossia maturate sia prima e sia nella vigenza del regime opzionale *de qua* (oltre a quelle "autogenerate" dal "gruppo fiscale", V. rettifiche di consolidamento), chiedeva chiarimenti sull'interferenza fiscale di una scissione parziale e della relativa legislazione speciale (art. 173 TU) sulla tassazione consolidata, ai fini del travaso "proporzionale" (comma 4 norma cit.) delle posizioni quesite alla beneficiaria estranea al consolidato. In altri termini, se in tale criterio "equitativo" di suddivisione delle posizioni soggettive fossero comprese anche le perdite postume all'opzione (V. art. 12, comma 1, lett. a), DM del 9 giugno 2004, sulla clausola di salvezza della legislazione speciale - artt. 172 ss. - nel consolidato). Veniva specificato che le società "consolidate" (*recte* le partecipazioni), non erano oggetto di scissione (l'operazione, pertanto non provocava l'interruzione del regime opzionale), inoltre come *retro* osservato, la scissa aveva delle perdite fiscali anteriori all'adesione oltre a risultati deficitari maturati nella vigenza dell'opzione, che si voleva rendere disponibile alla beneficiaria, previa adesione ai vincoli antielusivi indicati in generale per le operazioni di fusione e scissione (art. 172, comma 7 TU). Si chiedeva se la regola di cui all'art. 173, comma 4 TU sul riparto delle posizioni soggettive in base al criterio patrimoniale, fosse applicabile non solo alle perdite pregresse ma anche a quelle maturate successivamente, confluite nella tassazione consolidata ovviamente al netto degli utilizzi che abbia fatto la

consolidante, ovvero se tali perdite, in quanto di pertinenza del gruppo, fossero ancora attratte nel consolidato fiscale (l'asservimento di tali perdite al gruppo, con una loro riferibilità indistinta alle diverse società che lo animano, veicola dai meccanismi di tutela approntati nell'ambito degli accordi di consolidamento). Le perdite (post/consolidato) delle consociate, sono *de facto* nella disponibilità del gruppo (l'unidirezionalità, per cui la consolidante opera nell'interesse delle società consociate quale mandataria *ex lege*, V. *infra*) asservite ai risultati individuali di ciascuna, perdendo la memoria storica della loro provenienza (invero, conservano la loro qualità, limitata o illimitata pur se identificate per "masse") ossia avulse, una volta confluite nella tassazione consolidata, ad una loro reimputazione soggettiva alle imprese nel cui contesto produttivo maturarono (fino alla permanenza del consolidato si determina una "spersonalizzazione" delle posizioni soggettive "quesite", escluse dalla sfera di operatività degli artt. 172 e 172 TU). Pertanto, le perdite della scissa, maturate nella vigenza del regime opzionale, rappresentano una posizione "quiescente" indisponibile, sovraordinata rispetto alla legislazione speciale sulle fusioni e scissioni, con l'effetto che tali perdite hanno un utilizzo unidirezionale ovvero liberamente circolabili all'interno del gruppo fintanto che il consolidato non viene a cessare. Questa tesi risulta coerente con quanto disposto per il caso di società subentrante nell'area di "consolidamento fiscale" (V. art. 15 DM 8 giugno 2004), difatti l'identità del consolidato non viene meno con l'esercizio di una nuova opzione da parte della consolidante e la società subentrante, il cui reddito potrà essere neutralizzato dalla perdita pregressa del consolidato<sup>18</sup>. Il quadro CS del modello CNM è in linea con le conclusioni emarginate, in quanto il monitoraggio dichiarativo delle perdite va effettuato per "masse" senza individuare la loro paternità.

Tale disponibilità è vincolata alla compensazione con i futuri imponibili del gruppo e diviene esclusiva (consolidante) alla scadenza o in caso di interruzione anticipata dell'istituto (salvo diversa pattuizione). La loro paternità non più indistinta (la prospettiva non è il gruppo, con la sua

---

<sup>18</sup> V. MICHELUTTI, *Riporto delle perdite per fusioni e scissioni che non interrompono il consolidato*, in Corr. trib., 15/07, 1197 ss.

dissoluzione), affiora con evidenza più immediata al verificarsi dell'evento interruttivo della tassazione consolidata, cui veicola la conversione legale delle medesime di pertinenza del gruppo, trasformate in perdite della consolidante (V. l'art. 124, comma 4 TU sul principio di attrazione delle perdite residue in capo alla consolidante, derogato qualora sia concordata la loro restituzione). L'Agenzia, con soluzione equitativa (invero, non esente da critiche limitatamente alla circolazione acritica fuori dal gruppo - la beneficiaria è estranea - pur nel presupposto della sua continuazione, delle perdite postume all'opzione, V. *infra* Assonime) estranea al sistema (disallineata rispetto alle conclusioni *retro* emarginate), avallava la soluzione proposta dall'istante sulla ripartizione proporzionale delle perdite e quindi anche di quelle posteriori all'opzione, con esclusione di quelle generate dal consolidato (V. le rettifiche di consolidamento di cui all'art. 122 TU, l'interruzione della *fiscal unit* avrebbe attratto quelle perdite unitamente alle altre non retrocesse, nel meccanismo convenzionale di cui all'art. 173, comma 4 TU). E' comprensibile, l'estraneità allo studiato meccanismo convenzionale di attribuzione (*tax attributes*) delle prefate perdite (da consolidamento ex art. 122 TU), in quanto "endogene" al consolidato, "autogenerate" dal gruppo per neutralizzare le "scorie" (V. le riallocazioni "irrilevanti" interne di risorse e beni) dell'articolazione plurisoggettiva dell'impresa e infine valorizzare la visione unitaria del gruppo, fiscalmente considerata appunto una realtà unificante. Quelle perdite restano a disposizione del gruppo fintanto che non si verifichi un evento interruttivo della tassazione consolidata. Difatti, all'atto dell'interruzione del consolidato, le rettifiche di consolidamento (*recte*: le perdite corrispondenti), dovrebbero rimanere nella disponibilità della consolidante, stante il dirimente divieto previsto dall'art. 13, comma 8 del DM, dianzi emarginato, di "retrocessione" alle consolidate di perdite residue diverse da quelle qualitativamente e quantitativamente differente da quelle conferite nella vigenza dell'opzione. Pertanto, il potere di disposizione delle posizioni soggettive in esame viene derogato dalla presenza delle rettifiche di consolidamento, sempre imputabili alla consolidante, ancorché derivate da valori apportati dalle partecipanti (la quota imponibile dei dividendi, rideterminazione del pro-rata). Più complessa è l'identificazione della natura limitata o illimitata di

tali perdite. Se la prospettiva è il gruppo, al cui interno maturano, allora quelle perdite non sono soggette “a scadenza” (*contra* Agenzia V. risoluzione n. 36/E del 2007 osserva *supra*) Il travaso proporzionale (art. 173, comma 4) delle perdite “proprie” emerse nella dichiarazione individuale della scissa/consolidante, non deve considerare, come è stato sostenuto nella circolare in parola, l’esclusione dei dividendi e la rideterminazione del pro-rata imputabili alla scissa nella sua veste di consolidante, le quali servono per neutralizzare gli accadimenti non rilevanti nell’ottica del consolidamento.

Le conclusioni rassegnate nella risoluzione n. 48/E del 13 marzo 2007, non vulnerano il coordinamento fra consolidato e operazione straordinarie e delle relative normative, e la sopravvivenza di quest’ultima (operazioni straordinarie), già prevista nell’ambito delle disposizioni di attuazione del consolidato (V. DM 9giugno 2004 art 12, comma 1 lettera a) secondo cui, in costanza di consolidato, si rendono applicabili le disposizioni riguardanti le fusioni, scissioni, con l’effetto che in base alle disposizioni di cui all’art. 172, co. 7 TU (cui rinvia il successivo art. 173, co. 10 TU sulle scissioni societarie), le perdite prodotte dalla scissa, anche in vigenza dell’opzione, sono da includere nel plafond di posizioni soggettive oggetto di riparto. Invero, non è esente da criticità il *quantum* trasferibile individuato nella cit. risoluzione, ossia l’inclusione nel cit. riparto proporzionale anche delle perdite fiscali postume all’opzione (quest’ultima non decade con l’operazione straordinaria), poiché la traslazione a soggetti estranei al gruppo, di tali posizioni soggettive, maturate nel contesto della *fiscal unit* potrebbe violare gli accordi di consolidamento fra le società che vi partecipano, oltre che vulnerare la prefata riferibilità al gruppo, e quindi alle consociate, delle perdite fiscali *de qua* (entrano nella disponibilità esclusiva della consolidante all’atto dell’interruzione della tassazione consolidata, prima di tale momento permane l’unidirezionalità emarginata delle medesime - l’intangibilità - e la loro astratta riferibilità a tutti i soggetti aderenti al consolidato, pertanto liberamente trasferibili all’interno del gruppo fiscale, V. la “spersonalizzazione”, *supra* evocata). Per tali ragioni, le perdite in parola, non debbono considerarsi “proprie” della consolidante/scissa, ancorché emerse nella dichiarazione individuale della stessa,

con l'effetto che vanno sottratte dal meccanismo di riparto proporzionale di cui all'art. 173, comma 4 TU. Invece, le perdite oggetto di riattribuzione "postuma" ossia quelle maturate nella vigenza del regime opzionale ante/scissione che sono state "retrocesse" alla scissa in sede di successiva uscita della stessa dal consolidato, dovrebbero essere riesumate nella ripartizione proporzionale di cui all'art. 173, comma 4 TU (non è considerata un'acquisizione *ex novo*), vantando la beneficiaria un'aspettativa su tali posizioni soggettive (quiescenti - condizione sospensiva - fintanto che la scissa resti nel consolidato), definitivamente emerse post/scissione per "decadenza" del consolidato (ultrattività della norma cit., la quale attrae "posizioni soggettive" ultronee rispetto a quelle cristallizzatesi al momento della scissione). L'interferenza di una scissione parziale sul consolidato nazionale, è stata oggetto di un'interpretazione dell'Agenzia (V. risoluzione n. 65/E del 30 marzo 2007), sollecitata nell'ambito della procedura interinale di cui all'art. 11 della L. 212/00. La società istante Alfa controllava indirettamente per il tramite di Beta, Gamma spa e Omega srl; tutte le società cit. sono incluse nella tassazione di gruppo per il triennio 2004-2006. Nel corso del 2004 è stata posta in essere una scissione parziale non proporzionale di Beta in favore della controllante istante Alfa, con cui appunto si trasferivano le prefate partecipazioni detenute direttamente dalla scissa. A seguito dell'operazione *de qua*, la società Alfa viene a detenere direttamente le partecipazioni emarginate prima possedute indirettamente per il tramite di Beta (scissa). Pertanto, la studiata riorganizzazione aziendale non fa venir meno gli effetti dell'avviata tassazione consolidata, poiché non si è verificata alcuna modifica nell'area di consolidamento fiscale ed in relazione alle condizioni richieste dall'art. 117, comma 1 TU.

L'imputazione delle perdite fiscali realizzate (post/consolidato) dalla consolidante/consolidata coinvolta in operazioni straordinarie, veicola dalla pregiudiziale qualificazione interruttiva o meno dell'operazione straordinaria. La fusione/scissione interruttiva del consolidato abilita i meccanismi difensivi di ripartizione fra la consolidante e le società de-consolidate degli elementi generatisi nell'ambito della tassazione consolidata (*tax attributes*), con l'effetto che le eventuali perdite fiscali "riattribuite" alle società partecipanti (consolidata/incorporante, soggetto estraneo al perimetro della

*fiscal unit* o consolidante/incorporata da controllante di grado superiore non inclusa nel perimetro del consolidato, in quest'ultimo caso - *sub-holding* nella veste di consolidante - qualora l'incorporante abbia intenzione di proseguire nel regime avviato dall'*ex*-consolidante incorporato deve interpellare l'Amministrazione finanziaria<sup>19</sup>) saranno esposte agli "asservimenti" patrimoniali imposti dalle norme antielusive analitiche di cui all'art. 172, comma 7, del TU<sup>20</sup>. Difatti, tale "riattribuzione" precede la verifica di cui alla prefata norma. Le perdite così "restituite" potranno neutralizzare il reddito imponibile del periodo d'imposta in corso alla data di perfezionamento dell'operazione (V. società incorporante o beneficiaria della scissione<sup>21</sup>). Invece, le perdite fiscali post/consolidato non "riattribuite" alle società che ad esso partecipano, resteranno nella disponibilità della consolidante utilizzabili in compensazione di imponibili di altre eventuali consociate, ancorchè "subentrate" (non sono assimilate a quelle proprie della consolidante). Invero, (V. risoluzione n. 44/E del 12 marzo 2007) l'Agenzia ha chiarito che nell'ipotesi di incorporazione della consolidante - *sub-holding* - nella controllante "sovraordinata" (non si producono gli effetti di cui all'art. 124, commi 1, 2 e 3 TU, pur interrompendosi gli effetti del consolidato avviato dall'incorporata nella qualità di consolidante con le consociate), le perdite fiscali "residue" di tale consolidato devono essere "restituite" alle società che ad esso partecipano (V. art. 13, comma 8 DM 9 giugno 2004 sul criterio di disposizione delle perdite). Tali perdite, devono considerarsi "pregresse" rispetto al consolidato avviato dall'incorporata, fruibili solo nell'imponibile individuale dalle società cui le medesime ineriscono (V. rinvio operato dall'art. 13, comma 6 decreto cit. dell'art. 118, comma 2 TU). Il divieto di riporto delle perdite (V. art. 84, comma 3 TU) si applicherà anche a quelle attribuite all'*ex*-consolidante (finchè la "bara fiscale" permane nel consolidato non troverà ingresso la norma ult. cit., V. "spersonalizzazione", *retro* illustrata). Viene negata la consumazione delle perdite "residue" della *fiscal unit* originaria nel nuovo consolidato avviato

---

<sup>19</sup> V. CERIANA, *L'interpello nella disciplina del consolidato nazionale*, in Corr. trib., 28/04, 2185.

<sup>20</sup> V. STEVANATO, *Fusioni e scissioni, perdite penalizzate*, in "Il Sole 24-Ore" del 6 novembre 2006.

<sup>21</sup> V. MICHELUTTI, *Ripporto delle perdite per fusioni e scissioni che interrompono il consolidato*, in Corr. trib., 17/07, 1366.

dall'incorporante (le perdite di "periodo" si convertono in perdite "pregresse"). Dall'emarginato "degrado" qualitativo delle perdite residue, derubricate in perdite ante/opzione nel nuovo consolidato, veicola l'ingresso dei noti vincoli antielusivi (artt. 172 e 173 TU) cui sono asservite le perdite attribuite alla ex-consolidante/incorporata (quelle retrocesse alle consolidate sono estranee alle norme cit.). La compensazione intersoggettiva di perdite del consolidato (continuazione) con imponibili maturati al di fuori di esso, avversata (incorporazione della consolidante) attraverso la studiata mutazione delle perdite post/consolidato trasformate in perdite ante/opzione, potrebbe invece verificarsi nell'ipotesi opposta in cui sia la consolidante ad incorporare (non si verifica la "derubricazione" delle perdite). Più discutibile, invece è la sorte delle perdite fiscali della controllante/incorporante non aderente alla tassazione consolidata, cronologicamente "riallineate" a quelle diverse del "gruppo" fiscale, maturate con l'attivazione del meccanismo della tassazione di gruppo, ovvero anch'esse (incorporante) emerse post opzione. Ragioni equitative e di coerenza fiscale insisterebbero per una riconduzione di tali perdite nell'imponibile di gruppo ovviamente esposte ai ben noti asservimenti patrimoniali di cui all'art. 172, comma 7 TU (invero, le conclusioni rassegnate nella prefata risoluzione n. 44/E abilitano interpretazioni restrittive sull'utilizzo di tali posizioni soggettive), sulla base della dirimente considerazione che l'art. 172, comma 4 del TU abilita il travaso delle posizioni soggettive - diritti e obblighi - delle società estinte<sup>22</sup> (ivi incluse quelle relative al regime del consolidato, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 117 TU), pertanto sarebbe consentito all'incorporante, nuova consolidante di subentrare all'incorporata nell'opzione da questa esercitata, come se fosse stata l'originaria consolidante<sup>23</sup>. La fattispecie *de qua*, ossia l'incorporazione della consolidante da parte della controllante "sovraordinata" (nella specie due consolidanti appartenenti a due distinti gruppi esteri, sono diventate "sorelle" a seguito di acquisizioni avvenute nel 2006, segue l'integrazione delle società del gruppo acquisito veicolata per

---

<sup>22</sup> V. MARSICO-ZOANI, *Riflessioni sistematiche sull'operatività dell'art. 124, comma 5, del TUIR in ambito di consolidato nazionale*, in Boll. Trib., 17/06, 1352 ss.

<sup>23</sup> Su tali posizioni rassicuranti V. DAMIANI-SAGGESE, *Fusioni e riporto delle perdite nel consolidato fiscale*, in Corr. trib., 17/06, 1317.

plurime fusioni e scissioni) è stata riesumata in una recente risoluzione (n. 44/E del 12 marzo 2007, osserva *supra*). L’Agenzia, come già in precedenza chiarito (V. circolare n. 53/E del 2004), ha rilevato, non innovando sul tema, che la società incorporante (cui sono state assegnate le partecipazioni nelle società consolidate, la fusione non comporta la perdita del dirimente controllo da parte della consolidante incorporata<sup>24</sup>) non è automaticamente attratta nel consolidato avviato dall’incorporata nella qualità di consolidante (non muta il soggetto giuridico controllato), ma è necessario - osserva *supra* - presentare istanza di interpello (l’incorporante dovrà confermare tale scelta). L’operazione delineata rappresenta una fattispecie contemplata dall’art. 124, comma 5 TU, secondo periodo (V. la soddisfazione del pre-requisito del “controllo” nelle partecipazioni trasferite dalla *sub-holding* incorporata all’*holding* incorporante), con efficacia nel periodo d’imposta nel quale ha effetto la fusione fino alla maturazione del triennio di validità dell’opzione. In altri termini, l’incorporante potrà continuare il regime opzionale per il quale ha optato l’incorporata e nel suo consolidato entrano le partecipanti al consolidato trasferito già nel periodo d’imposta nel quale ha effetto la fusione (le opzioni avviate dalle consociate con l’ex-consolidante avranno efficacia con il nuovo consolidante - natura successoria della fusione). Sull’esercizio differito dell’opzione da parte delle società “subentrate” nel consolidato già avviato, vi è stata l’attesa apertura dell’Agenzia in coerenza con il chiaro dato normativo (V. art. 2, comma 3 decreto cit.), il quale ammette un esercizio ritardato dell’opzione in qualità di consolidata, con il solo limite che tale opzione è irrevocabile per un triennio. Pertanto, si avrà un unico consolidato con scadenze differenziate.

Nella scissione totale, si hanno gli stessi effetti *retro* emarginati (incorporazione della consolidante da parte di società di grado superiore), ossia l’interruzione della tassazione consolidata, pertanto le perdite fiscali non “riattribuite” saranno oggetto di riparto proporzionale fra la scissa e le beneficiarie, fatto salvo il pregiudiziale sindacato antielusivo imposto dall’art. 172, comma 7 del TU. Le beneficiarie potranno, in relazione agli *assests* segregati, manifestare l’opzione, ma le perdite “apprese” - osserva *supra* - saranno sempre anteriori all’intrapresa tassazione consolidata,

---

<sup>24</sup> V. DEIDDA, *Fusioni, resta il prelievo di gruppo*, in “Il Sole 24 – Ore” del 2 aprile 2007.

pertanto utilizzabili solo dalla beneficiaria nel suo imponibile individuale, appunto per neutralizzare il proprio reddito. Se la beneficiaria è già consolidante di altre consociate, l'adesione postuma al consolidato, *retro* illustrata, per i nuovi *assests* subentrati nell'area di consolidamento, consentirà di estendere gli effetti favorevoli della compensazione delle perdite di gruppo "rinviate" anche rispetto a tali consociate. Se la scissione è parziale (V. la fattispecie analizzata nella risoluzione in epigrafe) ed il travaso patrimoniale veicolato dalla scissa ha riguardato anche la partecipazione *de qua* (consolidata), poiché viene meno il controllo richiesto dall'art. 117 TU (V. art. 11, comma 6 DM 23 aprile 2004), si verifica l'interruzione della tassazione consolidata, con l'effetto che tutte le perdite fiscali della consolidante/scissa, anche quelle non "proprie" ossia alimentate dalle spiegate rettifiche di consolidamento e quelle "non retrocesse" saranno oggetto di riparto proporzionale, ovviamente troveranno ingresso le ben note resistenze antielusive di cui all'art. 172, comma 7 TU. In tal caso è evidente l'invasività degli effetti conseguenti, pertanto più gravosi (l'ingresso del criterio endogeno patrimoniale V. norma da ult. cit. cui commisurare grandezze - perdite fiscali - non omogenee riferite alla consociate) rispetto alla fattispecie riesumata nella circolare n. 48/E del 13 marzo 2007, in cui non vengono meno gli effetti dell'opzione, non avendo trasferito la scissa la partecipazione di controllo nella consolidata.

Se resiste il vincolo di permanenza nella tassazione di gruppo a seguito ad es. di fusione di società consolidate (non si verificano gli effetti di cui all'art. 124 TU, V. *reversal* delle cit. rettifiche di consolidamento), anche la fusione della consolidata da parte della consolidante estingue il consolidato tra i soggetti stessi senza gli effetti deteriori di cui all'art. 124 TU, per cui in tali fattispecie, le perdite fiscali (V. *infra*) "proprie" ossia quelle anteriori alla tassazione consolidata, saranno "filtrate" dai rimedi "antielusivi" di cui al cit. art. 172, comma 7, invece quelle maturate nella vigenza dell'opzione restano nella disponibilità del gruppo (posizione soggettiva "quiescente", "sovraordinata", indisponibile fintanto che il consolidato non viene a cessare, V. l'intangibilità *retro* studiata), pertanto scomputabili dall'incorporante/consolidante per compensare i redditi prodotti dalle altre consolidate. In altri termini, alle perdite prodotte in costanza del consolidato non

dovrebbero applicarsi le condizioni e i limiti riesumati negli artt. 172 e 173. Più complesso, è stabilire se gli asservimenti patrimoniali evocati in tali norme debbono estendersi anche a tali perdite per rendere ineducibili quelle anteriori al consolidato (le perdite postume al consolidato sono estranee alla sfera applicative delle norme cit.). Invero, le perdite post/consolidato non possono sommarsi a quelle anteriori allo stesso nella verifica del limite del patrimonio netto imposta dagli artt. 172 e 173 ai fini dell'eventuale riduzione di quest'ultime, poiché sulle prime opera la studiata "spersonalizzazione"<sup>25</sup>. Le perdite dell'incorporata consolidata post/consolidato saranno utilizzabili dalla consolidante/incorporante ovvero dal gruppo (non troverà ingresso l'invasività della norma da ult. cit. limitata alle sole perdite fiscali anteriori alla tassazione consolidata le quali, non potendo confluire nell'imponibile di gruppo saranno assimilate a quelle "proprie" della consolidante, conservando la qualità e l'anzianità che avevano in capo all'incorporata prima della fusione). Sulle conclusioni emarginate, *retro* illustrate vi è stato l'*imprimatur* dell'Agenzia (V. risoluzione n. 17/E del 1 febbraio 2007), che ha affrontato gli effetti di una profonda riorganizzazione di un gruppo ai fini della permanenza della tassazione consolidata, cui aveva aderito la consolidante/incorporante<sup>26</sup>. La prefata ristrutturazione del gruppo, era sdoppiata fra una pregiudiziale fusione di una consolidata nella consolidante e una successiva scissione proporzionale di quest'ultima in una *newco* (la "divisione" patrimoniale *de qua* - scissione - ha per oggetto una partecipazione in una terza società consolidata detenuta dalla consolidante/incorporante e scissa). Il primo passaggio della cit. riorganizzazione, ossia la fusione per incorporazione della consolidata nella consolidante (la prima si estingue), comporta l'estinzione anticipata dell'opzione esercitata dalle società in parola, senza che verifichino gli effetti deteriori dell'art. 124 TU (rettifiche da deconsolidamento, *recapture* pro-rata e "disallineamenti" da trasferimenti neutrali di cui all'art. 123 TU per un ripristino dello *status quo ante*). L'incorporazione *de qua* non comporta altresì l'interruzione dell'opzione esercitata con la terza società C (controllata "indirettamente" per il

---

<sup>25</sup> Su tali posizioni rassicuranti si veda MICHELUTTI *op. cit.*, 1201.

<sup>26</sup> V. CLAPS, *La scissione parziale della consolidante non interrompe la tassazione di gruppo*, in Guida Normativa, n.13/07, 80 ss.

tramite dell'incorporata/estinta), poiché permangono i requisiti richiesti dall'art. 117 ss. Pertanto, non sarà necessario un assenso preventivo dell'amministrazione, poiché l'eliminazione della *subholding* non fa venir meno il presupposto controllo della consolidante nella consolidata, appunto posseduta ante-fusione indirettamente per il tramite della consolidata/incorporata. La norma antielusiva analitica di cui all'art. 172 comma 7 TU, sulla "riduzione" patrimoniale delle perdite fiscali, dovrebbe trovare ingresso - osserva *supra* - limitatamente alle perdite fiscali dell'incorporante e incorporata anteriori al consolidato, in modo da preservare l'utilizzo di quelle postume allo stesso (quest'ultime - indisponibili - non sono assimilabili a quelle pregresse, poiché si è verificata una mera estinzione anticipata del regime opzionale). Pertanto, non dovrebbe essere consentita una restituzione "figurativa" all'incorporante e/o incorporata (aderenti alla tassazione di gruppo), affinché possa "filtrarle" in chiave antielusiva (art. 171, comma 7 TU). Il secondo passaggio della prospettata riorganizzazione aziendale prevede una scissione parziale della consolidante/incorporante avente ad oggetto il controllo di T (consolidata). E' evidente che il trasferimento del controllo della consolidata T alla *newco* beneficiaria, configura una causa d'interruzione della tassazione di gruppo, con l'effetto di estinguere il consolidato fra la consolidante/scissa e la controllata "segregata" T, venendo meno il dirimente controllo. Limitatamente al travaso proporzionale (V. art. 173, comma 4 TU) delle posizioni soggettive quesite - perdite - l'invasività ("interruttiva") della prefata scissione parziale, non dovrebbe comportare, nel presupposto della continuazione della tassazione consolidata con C da parte della scissa/consolidante, l'inclusione, in tale suddivisione "convenzionale", delle perdite fiscali residue (non utilizzate) della stessa scissa nè tantomeno quelle della società T (di cui si è trasferito il controllo) oramai apprese dal gruppo. Difatti, in base a quanto diffusamente *retro* illustrato sull'asservimento alla *fiscal unit* delle perdite maturate nel contesto della medesima (posizioni soggettive "quiescenti"), tali perdite fiscali sono "indisponibili". Invero, potrebbe anche validamente sostenersi, in relazione alle perdite residue di T maturate nel contesto del consolidato, rimaste nell'esclusiva disponibilità della consolidante (V. artt. 124 e 125 TU), la loro assimilazione

alle perdite “proprie” della stessa scissa/consolidante, appunto realizzate ante consolidato, pertanto soggette al travaso proporzionale di cui all’art. 173, comma 4 TU. Profilo ultroneo, riguardava la possibilità per la beneficiaria *newco* di esercitare nell’immediatezza l’opzione con T. L’Agenzia (V. risoluzione n.17/E del 1 febbraio 20007) conferma la validità dell’opzione esercitata fin dal primo esercizio dalla *newco* consolidante, poiché la regola che differisce l’opzione all’esercizio successivo a quello di costituzione, mal si adatta alla fattispecie delineata nell’interpello in cui la *newco* nasce per scissione parziale della consolidante ereditando una sua consolidata.

**AVV. FABIO CIANI**

**UNIVERSITA’ ROMA TRE**